



# A.F.eV.A. Sardegna ONLUS

## Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna

Via Azuni, 39 – 07041 ALGHERO  
tel. e fax 079 970103 -:- cell. 347 5234072  
PEC [afevasardegna@pec.sardegnaolidale.it](mailto:afevasardegna@pec.sardegnaolidale.it)  
[toregarau@yahoo.it](mailto:toregarau@yahoo.it) -:- [afevasardegna@yahoo.it](mailto:afevasardegna@yahoo.it)

- Iscritta al n. 2157 del R.G.V. della RAS, Codice Fiscale 92130010900-

-Iscritta nel *Registro del Volontariato per la Tutela della Salute* del Ministero della Salute-

Prot. n° 045 / 2017 afeva Sardegna onlus

Alghero, mercoledì 22 novembre 2017

### Verso la 3<sup>a</sup> Conferenza Governativa sull'amianto e le patologie correlate: dalla Legge n. 257 del 1992 ad oggi Situazione attuale e prospettive future – Casale Monferrato 24 – 25 Nov. 2017

Alla c.a. dei referenti del Gruppo Tecnico di lavoro << tutela previdenziale, provvedimenti di prevenzione, contenzioso, aspetti giuridici e normativi >>  
afferrante all'AREA TEMATICA: **ASPETTI SOCIALI E DEL LAVORO.**

per il tramite dell'Avv. Roberto Tiberi, PEI: [avv.tiberi@libero.it](mailto:avv.tiberi@libero.it)  
nella qualità di *Rapporteur* del Gruppo Tecnico di lavoro

#### nota n. 4

I Bonificatori Ambientali Amianto ( e non solo)

#### **La corretta applicazione del comma 7 dell'art. 13 della Legge 257/1992**

#### **tra il martello dell'INAIL e l'incudine dell'INPS**

- analisi e proposta -

La complessa questione del singolo caso è stata già trattata, a partire dal 2015 e “risolta” nel 2017 da questa Associazione.

Rimane da risolvere la questione nazionale.

Si tratta della corretta applicazione del comma 7 dell'art. 13 della Legge 257/1992.

In seguito alla lunga trattazione, la DC Pensioni dell'INPS con **nota n. 470942** del 19/10/2016, ha confermato che **ai lavoratori ai quali l'INAIL ha certificato una patologia asbesto-correlata con periodi di esposizione ad amianto oltre il 2 ottobre 2003**, è riconosciuto il beneficio della maggiorazione dell'1,5, di tutto il periodo di esposizione certificato, compresi i periodi successivi al 2/10/2003, sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

**La suddetta conferma potrebbe apparire scontata alla luce della corretta lettura della normativa in vigore, e pur tuttavia, nella realtà così non è.**

La questione verte su tre punti base

Il primo è individuabile nel momento in cui ai bonificatori ambientali dell'Amianto si manifesta una malattia asbesto-correlata.

L'INAIL, come noto, è l'ente deputato alla valutazione del danno. Dopo e qualora ne riconosca il nesso di causalità, è deputato anche alla valutazione del riconoscimento del periodo (utile alla applicazione del comma 7) entro il quale il lavoratore è stato esposto ad amianto.

Tale periodo di esposizione, anche se il lavoratore il giorno precedente alla manifestazione della malattia era impegnato in una bonifica di amianto o di MCA, è dall'INAIL normalmente limitato al 31/12/1992, comunque entro il 2/10/2003, e salvo rari casi oltre il 2/10/2003, di cui si vedrà in seguito.

Il secondo momento emerge quando il riconoscimento del periodo di esposizione supera il 2/10/2003, e qui entra in gioco l'INPS, che con [messaggio 41791/2005](#), in attuazione della sua stessa [circolare n. 58/2005](#) ha fornito le linee guida per il calcolo dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, interpretando in modo errato tanto il comma 7 dell'art. 13, legge 257/92 quanto la stessa circolare ([58/2005, parte 3^, punto 5](#)) da cui deriva .

Nel detto messaggio, infatti, al punto 6., nel dettare le istruzioni operative, precisa perentoriamente che <<...ciascuna registrazione dovrà contenere le date dal... al... **(quest'ultima non dovrà essere successiva al 2 ottobre 2003)**...>>. e non è solo una questione di terminologia,

Non basta.

Con il combinato disposto dagli artt. 251 e 254 del [D.Lgs 81/2008](#) i bonificatori ambientali dell'Amianto sono “formalmente” dichiarati non esposti ad amianto, in quanto la norma è così “tecnicamente tutelante “, che nei fatti afferma che chi bonifica e rimuove l'amianto dalle nostre industrie, dai nostri opifici e dalle nostre case, è esposto a 1(una) fibra litro, al massimo a 10 fibre /litro. In buona sostanza è un NON esposto ad amianto, il che li esclude pertanto dalla Sorveglianza Sanitaria dedicata (art. 260 e correlati del [D.Lgs 81/2008](#) ), la quale è cosa ben diversa dalla Sorveglianza Sanitaria alla mansione specifica e per l'uso dei DPI!

Sia chiaro, la norma è formulata bene perchè impone, o cerca di imporre, al datore di lavoro la tutela della salute dei lavoratori impegnati in tali particolari ambiti, ma allo stesso tempo, non li tutela proprio nel momento in cui in questi stessi si manifesta una patologia asbesto-correlata, perchè “formalmente dichiarati” NON esposti.

Questo, e non solo questo, induce chi deve certificare il periodo di esposizione (INAIL) nei confronti dei lavoratori delle bonifiche (ma anche egli altri comunque ad oggi ancora esposti ad amianto per i quali è stata riconosciuta una malattia professionale da amianto ) a limitare detto periodo, preferibilmente, entro il 31/12/1992 e comunque difficilmente oltre il 2/10/2003, e chi poi (INPS) nel caso di certificazione INAIL che supera il 2/10/2003 a limitare, arbitrariamente, il diritto riconosciuto dalla Legge.

Si conclude l'analisi precisando che l'**art. 47 del D.Lgs 269/2003, modificato dalla Legge 326/2003**, prevede che ai lavoratori per i quali è documentata da ente diverso dall'INAIL una malattia professionale da amianto deve essere riconosciuto, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il beneficio della maggiorazione per l'1,5 del periodo di esposizione coperto da contribuzione obbligatoria, e che nel 2009, la falsa inclusione del personale militare per il riconoscimento dei benefici previdenziali (ex comma 8) è stata completata con l'introduzione dell'art. 12 bis **D.L. 11/2009** e dell'art. 2264 **D. L. 66/2010**, che esclude il personale militare Vittima dell'amianto dalla applicazione del comma 7.

Per quanto sopra

### SI PROPONE LA SEGUENTE

#### PROPOSTA DI SOLUZIONE LEGISLATIVA

##### CORRETTA APPLICAZIONE DEL COMMA 7, ART. 13 LEGGE 257/1992

*Ai soggetti in attività o quiescenza per i quali, indipendentemente dal fatto di essere o non soggetti all'obbligo assicurativo presso l'INAIL, è documentata una malattia professionale da amianto, è riconosciuto, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il beneficio della maggiorazione per l'1,5 del periodo di esposizione coperto da contribuzione obbligatoria.*

*Le date di inizio e di fine dell'esposizione all'amianto sono certificate dai servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro della ASL, o equipollente, in cui è ubicato lo stabilimento in cui si è verificata l'esposizione, ovvero, nei casi di diversi stabilimenti ubicati nel territorio nazionale, da quello di residenza della vittima dell'amianto, avvalendosi delle risultanze rese dai singoli rispettivi servizi di prevenzione competenti per i vari stabilimenti. La data di fine dell'esposizione all'amianto è certificata tenendo in considerazione la data in cui è stata effettuata l'ultima la rimozione dell'amianto dallo stabilimento e, nei confronti dei lavoratori addetti alle bonifiche di amianto, la data di accertamento della malattia professionale asbesto-correlata.*



FeVA Sardegna, il presidente

Salvatore Garau

L'AFeVA Sardegna Onlus è una organizzazione di volontariato rigorosamente non lucrativa che da oltre dieci anni svolge costante attività in Sardegna e su tutto il territorio italiano, a favore di tutti, nessuno escluso, in materia Prevenzionale, Previdenziale, Sanitaria e Ambientale, contro l'amianto e contro tutto il male che provoca e contro tutti gli interessi e i business che ruotano attorno.

#### **A.FeVA Sardegna ONLUS**

Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna

- Iscritta al n. 2157 del R.G.V. della RAS, Codice Fiscale **92130010900**-

-Iscritta nell' Elenco del Volontariato per la Tutela della Salute del Ministero della Salute-

Garau Salvatore,

Via Azuni, 39

07041 Alghero (SS)

tel e fax 079 970103 -- cell. 347 5234072

PEC [afevasardegna@pec.sardegnaolidale.it](mailto:afevasardegna@pec.sardegnaolidale.it) - e-mail: [toregarau@yahoo.it](mailto:toregarau@yahoo.it) -- [afevasardegna@yahoo.it](mailto:afevasardegna@yahoo.it)